

ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2022 - 2023

PREMESSO

- che l'art. 86 comma 1 del C.C.N.L. 2006/2009 stabilisce che “per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42 comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I RS e II RS che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP”;
- che l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 86 del C.C.N.L. 2006/2009 è, per l'anno 2022, pari a Euro 35.000/anno (comprensivi degli oneri a carico ente);
- che l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 86 del C.C.N.L. 2006/2009 sarà presumibilmente, per l'anno 2023, pari a Euro 35.000/anno (comprensivi degli oneri a carico ente);
- che il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro ordinario, pertanto la prestazione lavorativa potrà considerarsi tale solo se il lavoratore ha completato l'orario di lavoro ordinario (36 ore settimanali);
- che le prestazioni lavorative oltre l'orario di lavoro ordinario devono essere svolte in situazioni straordinarie e non programmabili;
- che potranno essere richieste in pagamento solamente le ore intere e non le frazioni di ora oltre il normale orario di lavoro giornaliero;
- che relativamente alle ore di straordinario festivo, notturno e festivo/notturno potranno essere richieste in pagamento anche le frazioni di ora svolte oltre il normale orario di lavoro giornaliero;
- che in generale la durata media dell'orario di lavoro non potrà, in ogni caso, superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
- che le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro effettuate per lo svolgimento di attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere imputate a lavoro straordinario;
- che la legge finanziaria 2008 ha fatto espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di erogare compensi per lavoro straordinario qualora la prestazione aggiuntiva non sia registrata da sistemi di



rilevazione automatica delle presenze (art. 3, comma 83 della Legge 24/12/2007 n. 244), pertanto la rilevazione attraverso l'utilizzo del badge è necessaria per la retribuitività del lavoro straordinario;

- che il D. Lgs. n. 66/2003 prevede che il lavoratore non può svolgere più di 250 ore pro capite di lavoro straordinario nel corso dell'anno;
- che al personale di categoria EP non si applica l'istituto del lavoro straordinario in quanto, ai sensi dell'art. 76 del C.C.N.L. 16/10/2008 "la retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario...";
- che si ravvisa la necessità di concordare i criteri generali necessari per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale dell'Ateneo per gli anni 2022 e 2023.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1

RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO

1. Il ricorso al lavoro straordinario avviene di norma per le seguenti ragioni:
 - a) per lo svolgimento di attività legate a esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili che richiedano un impegno oltre il normale orario di lavoro;
 - b) per lo svolgimento di attività di lavoro in giorni festivi o qualora l'attività debba essere svolta in orario notturno o in orario festivo e notturno.

ART. 2

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

1. La prestazione di lavoro straordinario deve essere autorizzata dal Responsabile della struttura di appartenenza.
2. Le risorse destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario saranno prioritariamente utilizzate per la remunerazione delle ore di straordinario festivo, notturno o festivo/notturno.
3. La parte residua non spesa per la remunerazione delle ore di cui al punto 2 sarà destinata alla remunerazione delle ore svolte oltre l'orario di lavoro ordinario.



ART. 3

VINCOLI AL RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO

1. Il limite massimo di ore di straordinario effettuabili annualmente pro capite è di 250 ore.
2. I dipendenti potranno essere remunerati fino ad un massimo di 50 ore annue pro capite nei limiti della capienza del fondo per il lavoro straordinario. Concorrono a determinare il tetto massimo delle 50 ore annue pro capite sia il lavoro straordinario prestato oltre l'orario di lavoro ordinario, sia il lavoro straordinario festivo, notturno e festivo/notturno.
3. I fondi disponibili per remunerare il lavoro straordinario saranno utilizzati con le seguenti modalità:
 - a) il pagamento delle ore per lavoro straordinario festivo, notturno o festivo/notturno avrà la precedenza rispetto al pagamento delle ore di lavoro straordinario in orario diurno e feriale;
 - b) i fondi disponibili rimanenti saranno suddivisi per il 50% a favore di tutti i dipendenti che hanno svolto lavoro straordinario per il pagamento di un monte ore massimo uguale per tutti sino a concorrenza delle ore effettivamente svolte e dell'importo disponibile;
 - c) per il 50% per il pagamento in modo proporzionale rispetto alle ore che eccedono quelle già retribuite come previsto ai punti 3a) e 3b).
4. Per i dipendenti con incarico di autista il numero massimo di ore di straordinario retribuibili è elevato a 125. Concorrono a determinare il tetto massimo delle 125 ore annue pro capite sia il lavoro straordinario prestato oltre l'orario di lavoro ordinario, sia il lavoro straordinario festivo, notturno e festivo/notturno.

ART. 4

VINCOLI AL RICORSO ALL'ISTITUTO DELLA DISPONIBILITÀ

1. I dipendenti potranno essere remunerati fino ad un massimo di 100 ore annue pro capite usufruendo dell'istituto della "disponibilità".
2. Non sono incluse nell'istituto della disponibilità le ore svolte direttamente per l'esecuzione delle attività in conto terzi.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo ha effetto per la liquidazione dello straordinario effettuato negli anni 2022 e 2023.



Vercelli, lì 00/12/2022

Per la Parte pubblica

Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

La Direttrice Generale
Dott.ssa Loredana Segreto

La Dirigente della Divisione Risorse
Dott.ssa Elisabetta Zemignani

Per la RSU

Dott.ssa Michela Gobbi

Dott.ssa Chiara Gabellieri

Dott.ssa Barbara Nosari

Sig. Salvatore Panarello

Dott. Luciano Pugliese

Dott.ssa Barbara Nosari

Per le OO.SS.

Dott. Antonio Grassettonio
FLC – CGIL

Dott.ssa Angela Nunnari
UIL RUA

Dott.ssa Rita Romagnolo
UIL RUA

Sig.ra Laura Secchi
CISL Federazione Scuola Università e Ricerca